



COPIA

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE ORDINARIA IN 1^ CONVOCAZIONE
N. 33 del 30 Settembre 2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 10,15 e in prosieguo nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO	X		9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA	X		11	MARZIALE LUCIO	X	
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI PUCCHIO ANTONELLA	X	
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA	X	
5	SCALA GIANNI	X		14	TOMASELLI MAURO		X
6	MANCINI MONICA	X		15	TROMBETTA GIORGIO	X	
7	ROMANO FRANCESCO	X		16	ALTOBELLI ENZO	X	
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 16 Assenti n.1

Presiede il Presidente Vincenzo D'Orazio

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000) il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott. Ettore Salvati.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Romano Pierluigi, Quadrini Massimiliano ed Altobelli Enzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui all'allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotto su cd e depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune con apposito link.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Isola del Liri e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni a seguito della nota pt. 12736 del 31.7.2017 a firma del Segretario Generale supplente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dai responsabili di servizi rispettivamente con note pt.13583 del 22.8.2017, pt.14680 del 12.9.2017, pt. 14336 del 6.9.2017, pt. 14767 del 13.9.2017, pt. 14725 del 13.9.2017, PT. 14679 del 12.9.2017, pt. 14842 del 14.9.2017, da cui risultano le seguenti società partecipate

- 1) SAF S.P.A. – CAPITALE SOCIALE PARTECIPATO 1,09%
- 2) CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA DI FROSINONE – CAPITALE SOCIALE PARTECIPATO 2,69%

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione resa nei modi e forme di legge, che ha avuto il seguente esito:
astenuti: n. /////; favorevoli: n.16, contrari: /////

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, quali:

- **SAF S.P.A. – CAPITALE SOCIALE PARTECIPATO 1,09%**
- **CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA DI FROSINONE – CAPITALE SOCIALE PARTECIPATO 2,69%**

2) di non procedere, all'alienazione delle partecipazioni detenute, in quanto rientranti nel dispositivo previsto dall'art. dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., oltre che sulla base delle seguenti motivazioni:

SOCIETA SAF S.P.A – punto di conferimento rifiuti più vicino al territorio comunale;

CONSORZIO PER L'AREA ADI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE – rappresenta l'Ente pubblico economico deputato, nelle sue articolazioni territoriali, allo sviluppo integrato della Provincia di Frosinone ed è strumento operativo degli enti associati per assicurare l'esercizio sovra comunale di funzioni strumentali.

3) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

4) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

5) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'ente nell'area "amministrazione trasparente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, legalmente resa, che ha avuto il seguente esito:

astenuti: n. /////; favorevoli: n. 16; contrari: /////

stante l'urgenza, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute

PRESIDENTE: do la parola all'assessore Marziale prego. ASSESSORE MARZIALE: sì, buongiorno a tutti. Dunque, secondo quando disposto dal D. Lgs. del 19 agosto 2016 numero 175 emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 numero 124, il tutto costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, e come modificato anche dal decreto legislativo recentissimo del 16 giugno 2017 numero 100, i comuni non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Abbiamo dovuto quindi effettuare una ricognizione tra i vari servizi inerenti le partecipate del comune ed è emerso che l'ente detiene le seguenti partecipate, diciamo significative. Saf spa, capitale sociale partecipato 1,09% e Consorzio Aree Sviluppo Industriale Provincia di Frosinone, capitale sociale partecipato 2,69%. Effettuata tale ricognizione si è deliberato di non procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute in quanto rientranti nel dispositivo previsto dall'articolo 4 comma 2 del Testo Unico delle società pubbliche. E quindi vengono ritenute strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. E inoltre anche sulle seguenti motivazioni; riguardo la Saf perché è una società che comunque ha il punto di conferimento rifiuti più vicino al territorio comunale e per quanto attiene il consorzio per l'area Asi sviluppo industriale della provincia di Frosinone, rappresenta l'ente pubblico economico che è deputato nelle sue articolazioni territoriali allo sviluppo integrato della provincia di Frosinone ed è strumento operativo degli enti associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali. Ovviamente trattandosi di industrie vedono Isola del Liri come elemento veramente costitutivo di questo ente nella provincia di Frosinone anche per la nostra peculiare storia. E quindi si propone l'approvazione di questa deliberazione al consiglio comunale. PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo al voto. Chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? Unanimità. Chi è contrario? Nessuno. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.

Il giorno 28/09/2017 alle ore 15:30 a seguito di regolare convocazione si è riunita la Commissione Bilancio per discutere i seguenti punti all'ord.: 1) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. lgs. 19/08/2016 n. 175 [2] Ri. - ricognizione delle partecipazioni 2) Politica finanziaria di bilancio G.M. 86 del 10/08/2017; 3) DUP 2018-2020. Sono presenti i consiglieri comunali: Pierluigi Romano, Rossimiliano Quattrini e altresì presente la Dott.ssa Eleonora Morra che illustra le [delibere] proposte deliberative - da Commissione esprimere parere favorevole - da seduta viene scelta alle ore 16:00 - da seduta viene scelta alle ore 16:00.

Il Presidente
Claudio Folliselli

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Protocollo n° 0015158
del 20/09/2017 ENTRATA

0 201700 151584

Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

Organo di revisione economico-finanziario

Al Sindaco

All'assessore al bilancio

Al segretario Comunale

Al responsabile del servizio finanziario

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. de. 14/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute.

Il sottoscritto revisore Aurelio Gaffi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2015, ricevuta la proposta di deliberazione di cui in oggetto:

Verificato che le partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016 dal Comune di Isola del Liri risultano essere:

- 1) SAF S.P.A.- CAPITALE SOCIALE PARTECIPATO 1,09%
- 2) CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA DI FROSINONE - CAPITALE SOCIALE PARTECIPATO 2,69%.

Ritenuto sussistere le condizioni di legge per il mantenimento di tali partecipazioni.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000.

Esprime parere favorevole alla adozione della proposta in oggetto.

Isola del Liri il 19 settembre 2017.


Aurelio Gaffi



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it

Servizio Finanziario
Tel. 0776/800809
Paghe-Economato
Tel. 0776/800828
Ragioneria
Tel. 0776/800829
Fax 0776/800872

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute

**In ordine alla regolarità tecnico contabile (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.
Si attesta altresì la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000**

Isola del Liri, li 14/09/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Marra

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Vincenzo D'Orazio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Ettore Salvati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it – Sez. Albo Pretorio “On Line” il giorno **3 OTT. 2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li **3 OTT. 2017**

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Gianluca Cellupica

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ettore Salvati

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li, **3 OTT. 2017**



Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati